



ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l'erogazione del contributo comunale denominato
"assegno natalità"

Ris. Mun. 10.10.2014, 28.11.2016

Il Municipio di Massagno, richiamati

- il Regolamento comunale;
- l'art 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- gli art. 5 e 6 del Regolamento dell'aiuto sociale comunale

o r d i n a:

- Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione
- La presente ordinanza disciplina l'esecuzione degli articoli 5 e 6 del regolamento dell'aiuto sociale comunale per quanto attiene al contributo di natalità.
- Art. 2
Contributo
- Ad ogni nascituro, i cui genitori sono domiciliati al momento della nascita a Massagno da almeno tre anni, è erogato un contributo nella forma di un assegno di natalità una tantum per un importo pari a fr. 350.-.
L'assegno è attribuito tenuto conto del domicilio del genitore che detiene la custodia.
Il diritto si estingue se l'assegno non viene ritirato entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione del Municipio.
- Art. 3
Entrata in vigore
- La presente Ordinanza entra in vigore con effetto 1.1.2017.

Art. 4
**Periodo di
pubblicazione**

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 15 giorni; durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria a.i.:

arch. Giovanni Bruschetti

Lorenza Capponi

La presente ordinanza è pubblicata dal 05.12.2016 al 19.12.2016